

ISTITUTI DEFLATTIVI

Legge di Bilancio 2023: alcune novità per fare pace con il Fisco

di Angelo Ginex



Il Disegno di **Legge di Bilancio 2023** prevede molteplici **misure di sostegno in favore dei contribuenti**. Tra le altre misure fiscali, il testo depositato alla Camera per l'*iter* di approvazione parlamentare contempla la **definizione agevolata delle controversie tributarie**, la definizione agevolata dei **carichi iscritti a ruolo** e la definizione agevolata delle **somme dovute da controllo automatizzato**.

Per quanto concerne la **definizione agevolata delle liti tributarie**, l'**articolo 42** prevede la possibilità di definire, **a domanda** del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le **controversie** attribuite alla giurisdizione tributaria **in cui è parte l'Agenzia delle entrate** (quindi avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), **pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso** quello pendente presso la **Cassazione** e anche **a seguito di rinvio, alla data del 1° gennaio 2023**, mediante il pagamento di un **importo pari al valore della controversia**.

In caso di **ricorso pendente** iscritto nel **primo grado**, la controversia potrà essere definita con il **pagamento del 90 per cento del valore** della stessa.

Invece, se la definizione interviene **a seguito di pronuncia di "primo" grado favorevole al contribuente**, la controversia potrà essere definita con il **pagamento del 40 per cento del valore** della stessa e infine, se la definizione interviene a seguito di **pronuncia di "secondo" grado favorevole al contribuente**, la controversia potrà essere definita con il **pagamento del 15 per cento del valore** della stessa.

Un'altra misura di sostegno (**articolo 44**) consiste nella **rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione** e aventi ad oggetto **atti impositivi** in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

Essa prevede la possibilità, per **chi ha impugnato in Cassazione**, di poter **rinunciare al ricorso**

principale o incidentale a seguito di una **definizione transattiva entro il 30 giugno 2023**.

Nella specie è prevista una **riduzione delle sanzioni**, che sono dovute **in misura di 1/18 del minimo edittale** (oltre agli **interessi** e agli **eventuali accessori**).

La definizione transattiva si perfeziona con la **sottoscrizione** e con il **pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni** dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti.

Restando in tema di contenzioso tributario, è prevista altresì la possibilità di procedere alla **conciliazione agevolata delle controversie tributarie (articolo 43)**.

La previsione ricalca la **conciliazione fuori udienza** di cui all'[articolo 48 D.Lgs. 546/1992](#) prevedendo che, **in alternativa** alla definizione agevolata delle liti tributarie di cui all'[articolo 42](#), le **controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023** innanzi alle Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, possono essere **definite, entro il 30 giugno 2023 con l'accordo conciliativo**.

In tal caso, in luogo dell'applicazione delle sanzioni nella misura del 40 per cento del minimo previsto dalla legge in primo grado e nella misura del 50 per cento del minimo previsto dalla legge in secondo grado, è previsto il pagamento delle **sanzioni ridotte a 1/18 del minimo** previsto dalla legge, degli **interessi** e degli **eventuali accessori**.

In tema di riscossione, poi, è prevista la definizione agevolata e lo stralcio dei **carichi iscritti a ruolo**.

In particolare, si può procedere alla **definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (articolo 47)**, mentre lo **stralcio** interessa i **carichi fino a 1.000,00 euro iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (articolo 46)**.

Con specifico riferimento alla **definizione agevolata** la norma stabilisce che i carichi vengono **estinti** mediante il pagamento delle **somme dovute a titolo di capitale** e quelle maturate a titolo di **rimborso delle spese** per le procedure esecutive e **di notifica** della cartella di pagamento. **Non** sono invece dovute le somme dovute a titolo di **sanzioni, interessi (anche di mora) e aggio**.

Il **versamento** deve essere effettuato **entro il 31 luglio 2023 in unica soluzione oppure in un totale di 18 rate**, delle quali **la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10%** delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il **31 luglio** e il **30 novembre 2023**; le **restanti**, di pari ammontare, scadenti il **28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024**.

Infine, per quanto concerne la definizione agevolata delle **somme dovute da controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 38)**, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, ovvero recapitate successivamente a tale data, è prevista

la possibilità di procedere al **pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, oltre alle sanzioni nella misura del 3 per cento.**

Da ultimo **bisognerà attendere** che il Parlamento licenzi il testo definitivo e la conseguente **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale**, al fine di comprendere in via definitiva **condizioni e termini** delle numerose **misure fiscali** previste in favore dei contribuenti.